

IL TRIBUNALE DI ASTI

in composizione monocratica

nella persona del giudice, dott. Andrea Martinetto,

ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento, avente n.ro RG 2735/2020, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., da:

[REDACTED],

rappresentata e difesa dagli [REDACTED], [REDACTED], entrambi del Foro di Torino ed [REDACTED], per delega presente in atti,

contro

POSTE ITALIANE S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED], entrambi del Foro di Milano, in forza di procura speciale in atti.

ORDINANZA

Dalla documentazione agli atti si ritiene condivisibile la richiesta formulata dalla parte ricorrente.

Parte ricorrente riferiva di aver provveduto nei mesi di Dicembre 2016 e 2017 all'incasso presso Poste Italiane S.p.a. di sei Buoni Fruttiferi Postali originariamente emessi tra la data del 6 Ottobre del 1986 e del 10 Agosto 1987 (cinque del valore iniziale di Lire 1.000.000 ed uno di Lire 2.000.000).

Tali BFP avevano comportato per la odierna ricorrente l'incasso della somma complessiva di Euro 46.113,29, importo dalla stessa, però, ritenuto inferiore a quanto realmente a lei spettante. Asseriva, infatti, la [REDACTED] che tali buoni fossero appartenenti alla serie Q/P recanti, come imposto dalla normativa applicabile (DM 13.6.1986), oltre agli ulteriori requisiti, anche, il doppio timbro necessario: il primo

apposto sulla parte frontale e contenente la specifica individuazione della serie Q/P ed il secondo, sul retro, la specificazione degli interessi prodotti dai buoni de quibus.

Secondo l'interpretazione della [REDACTED] gli interessi dovevano pertanto intendersi quelli riportati testualmente sul documento materialmente rilasciato al momento della sottoscrizione, interessi individuati dal primo al ventesimo anno, in conformità ai valori riportati sul timbro. (posteriore) e dal ventunesimo anno al trentesimo anno, in ossequio alla dicitura riportata sul buono stesso ("più Lire 258.150 [Euro 516.300 per il buono emesso il 10 Agosto 1987] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"), così ad ottenere, alla data dell'incasso, una somma complessiva finale, per capitale ed interessi, pari ad Euro 76.076,35 e pertanto con un asserito difetto di corresponsione da parte di Poste Italiane S.p.a., di Euro 29.963,06 (già operate le diverse ritenute fiscali dovute ex lege).

Tale differenza era dovuta al fatto che Poste Italiane avesse applicato i rendimenti validi per la serie Q per tutti i trenta anni di validità dei buoni e non invece i valori espressamente riportati sugli stessi relativamente all'ultimo decennio.

La società resistente, confermando l'intestazione dei buoni a favore [REDACTED] [REDACTED] al momento dell'incasso, contestava l'interpretazione circa la resa dei suddetti buoni per il periodo temporale ricompreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno di validità.

Riferiva Poste Italiane S.p.a. che i BFP in oggetto fossero stati originariamente emessi su moduli della precedente serie P, con l'integrazione del timbro con la dicitura "Serie Q/P" sulla parte anteriore e del timbro sul retro contenente, oltre alla dicitura "Serie Q/P" anche la specifica degli interessi maturandi previsti per tale nuova serie.

Riteneva, pertanto, che, mediante la apposizione di tali nuovi timbri, Poste Italiane avesse dato informazione al sottoscrittore del fatto che il capitale utilizzato avrebbe dovuto soggiacere al nuovo regime di interessi imposto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 13 Giugno 1986, istitutivo della "Serie Q/P" e che avrebbe portato ad un valore finale complessivo (capitale più interessi) pari all'importo in concreto corrisposto dalla società [REDACTED] (Euro 46.113,29).

Infatti la natura pubblicistica dell'ambito nel quale maturato il rapporto, all'epoca della nascita dello stesso (diversamente, sotto svariati profili, dalla situazione attuale) doveva necessariamente portare ad una interpretazione imperativa delle previsioni ministeriali anche se difformi dal dato testuale riportato sui buoni. Secondo tale interpretazione, l'esplicito disposto ministeriale (Art. 5 del D.M 13 Giugno 1986) acconsentiva a che la nuova Serie Q, potesse legittimamente essere emessa su moduli forniti dal Poligrafico dello Stato per la precedente Serie P, purchè con l'apposizione a cura degli Uffici Postali di due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura "serie Q/P" e l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Inoltre, poiché "sul montante dei BFP di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q maturato alla data 1 Gennaio 1987, si applicano a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto per i buoni della serie Q" (art. 6 del D.M. 13 Giugno 1986), tale disciplina doveva, certamente, valere anche per i buoni emessi successivamente al D.M. citato.

Cioè Poste Italiane riteneva di aver usufruito in maniera legittima dei vecchi moduli relativi alla serie P, integrandoli con le dovute previsioni normative, dando vita però alla emissione di buoni che dovessero essere qualificati, a tutti gli effetti, come titoli della

nuova serie ordinaria Q/P, con la conseguente produzione degli interessi previsti dal citato D.M. 13 Giugno 1986.

Riteneva pertanto che quanto versato alla ██████████ corrispondesse esattamente a quanto dovutole.

In ordine a tale ipotesi la Giurisprudenza di Legittimità, anche nella propria composizione delle Sezioni Unite, ha affrontato e definito quale debbano essere i passaggi interpretativi dei punti essenziali.

Un intendimento iniziale (Cass. Civ., Sez. I, n. 27809/2005) della Corte di Legittimità aveva ritenuto, in un giudizio intentato da Poste finalizzato al recupero di interessi corrisposti in misura superiore rispetto al dettato del DM 13.06.1986, che “.. l'errore commesso dall'amministrazione postale nell'indicare sui titoli la sigla d'identificazione dei buoni ed il corrispondente regime degli interessi quanto il conseguente errore in cui la medesima amministrazione sia incorsa nel rimborsare detti buoni applicando tassi d'interesse diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore, pur se coerenti con l'indicazione figurante sui titoli, potrebbero semmai legittimare i sottoscrittori di buona fede ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili di siffatti errori, ma in nessun caso valgono ad impedire l'esercizio vittorioso dell'azione di ripetizione dell'indebito da parte dell'amministrazione postale che abbia pagato interessi superiori al dovuto. ...”.

Tuttavia con un successivo ribaltamento interpretativo (Cass. Civ. S.U. Sent. 13979 decisa in data 8 Maggio 2007 e depositata in Cancelleria in data 15 Giugno 2007) la Corte ha invece rilevato che ove si sia in presenza di buoni fruttiferi postali emessi successivamente alla vigenza del DM 13.06.1986 debba necessariamente prevalere il dato testuale rispetto a quello indicato dalla previsione ministeriale, valorizzando “... la

funzione stessa dei buoni postali, ... la quale ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile alla amministrazione ... per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che ... espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, ..., che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono. ...".

La disciplina in cui inquadrarsi l'odierna materia è quella prevista dall'art. 173 del DPR 156/73 (pacificamente applicabile, nonostante la intervenuta abrogazione, come espressamente stabilito dell'art. 7 D. Lgs 284/1999, confermato dal D.M. 19 Dicembre 2000) secondo il quale "Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali."

In base a tale disposizione normativa era consentito alla amministrazione di variare il tasso relativo ai buoni già emessi e pertanto l'operato governativo appare correttamente realizzato, tuttavia tale modifica non ha consentito anche di superare il dato testuale differente, eventualmente, presente sul buono sottoscritto dal soggetto interessato.

Tutti i BFP oggetto del presente giudizio sono stati emessi successivamente alla vigenza del DM 13 Giugno 1986 e pertanto, seppur emessi su moduli della precedente serie P,

poiché dotati dei timbri necessari, appaiono da intendersi quali titoli della nuova serie Q.

Sulla base della già citata interpretazione del Supremo Collegio di Legittimità, anche confermata in successive pronunce (vedasi Cass. Civ., Sez. 1, Ord. n. 19002 del 31 Luglio 2017 e Cass. Civ., Sez. U, Sent. n. 3963 del 11 Febbraio 2019), “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza).”

Secondo la Cassazione, quindi, è certamente legittimo il variare unilaterale per intervento ministeriale dei tassi originariamente previsti, ma tale variazione, per essere vincolante per il sottoscrittore, deve intervenire in un momento successivo alla sottoscrizione, non potendosi ritenere che le indicazioni formali riportate, sin ab origine, sul titolo, possano essere disapplicate solo perchè difformi da quelle, già vigenti, di previsione ministeriale.

Sarà, eventualmente, riscontrabile una responsabilità interna dell'Amministrazione (così la citata Cass. Sez. U, n. 13979/2007), ma non sarà possibile pregiudicare il

sottoscrittore del buono, il quale ha fatto affidamento sulla situazione concretamente manifestatagli al momento del sorgere del rapporto negoziale.

Anche la sentenza emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019 (citata da Poste Italiane a supporto delle proprie tesi) ha confermato tale interpretazione, dando espressamente conto della divergenza tra le situazioni esaminate ed utilizzando tale precedente a conforto della propria tesi secondo la quale fosse legittima un intervento ministeriale, peggiorativo, per il sottoscrittore, posteriore rispetto al momento della emissione del buono fruttifero postale (punto 17, pagina 12 quint'ultima riga e ss, e pagina 13 riga prima e ss.: "... Il ricorrente, a sostegno della sua diversa, ma erronea, tesi interpretativa, richiama la pronuncia di queste Sezioni Unite n. 13979 del 2007. Si tratta di un riferimento anch'esso fuorviante. In quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra

descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo. ...“).

Alla stregua di quanto sopra argomentato, non essendo sorte contestazioni in ordine all'aspetto del quantum domandato dalla ricorrente, riconosciuta la prevalenza del dato testuale riportato sui singoli buoni rispetto alle indicazioni ministeriali contenute nel DM 13 Giugno 1986, appare da accogliersi la richiesta formulata dalla [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di Euro 29.963,06, oltre interessi di legge dalla data della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento sino al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. come espressamente sancito dall'art. 702 ter, u.c., c.p.c. e vengono liquidate secondo di parametri di cui al DM n.ro 55 del 10 Marzo 2014, tenuto conto della durata del giudizio, della complessità della questione, delle difese approntate dalle parti e dell'esito del giudizio.

Il Tribunale di Asti,

in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,

p.q.m.

- condanna la società Poste Italiane S.p.a, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra [REDACTED], della somma di Euro 29.963,06, oltre interessi di legge dalla data della notificazione del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo;

- condanna la società Poste Italiane S.p.a, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite a favore della Sig.ra [REDACTED] spese oggi liquidate in Euro 4.811,00, oltre I.v.a. e C.p.a., ed oltre 15 % per rimborso spese generali sulle somme imponibili, di cui Euro 311,00 a titolo di esborsi, ed Euro

4.500,00 per compensi per le difese.

Verbale chiuso alle ore 19.35

Il giudice
dott. Andrea Martinetto

